

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Nullità della notificazione nelle mani del portiere: ecco quando.**

*La validità della notifica a mani del portiere, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 3, presuppone che l'ufficiale giudiziario debba dare conto, nella relativa relata, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita.*

## **Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 26.2.2014, n. 4627**

*...omissis...*

1. Con l'unico motivo di ricorso, il cccc. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l'omessa o insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR, a parere del ricorrente, nel ritenere - peraltro con motivazione del tutto inadeguata - regolare la notifica di cinque avvisi di irrogazione sanzioni su sette, sebbene essa fosse stata effettuata a mani del portiere dello stabile, senza alcuna menzione, nella relata di notifica, dell'inutile tentativo di consegna a mani del destinatario, poichè assente, o delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 1 e 2.

1.2. Siffatta omissione - al contrario di quanto ritenuto dal giudice di seconde cure - determinerebbe, per contro, ad avviso del cccccc la nullità della notifica degli atti a monte della cartella di pagamento impugnata dal contribuente.

2. Il motivo è fondato.

2.1. E' - per vero - del tutto pacifico tra le parti, e risulta dall'impugnata sentenza, che gli avvisi di irrogazione sanzioni in discussione siano stati notificati al cccccc a mani del portiere, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 3, senza che nella relata di notifica si sia dato atto dell'assenza del destinatario, nonchè delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ai sensi dei commi 1 e 2 della disposizione succitata.

2.2. Ebbene, come questa Corte ha più volte affermato, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita.

2.3. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga - come nel caso di specie - l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata (cfr. Cass. S.U. 8214/05; 11332/05; Cass. 6101/06).

2.4. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso del cccccc deve essere accolto.

3. L'impugnata sentenza va, di conseguenza, cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria del Lazio, che si atterrà al seguente principio di diritto: "la validità della notifica a mani del portiere, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 3, presuppone che l'ufficiale giudiziario debba dare conto, nella relativa relata, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita".

4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 16 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014